



CITTA' DI ARIANO IRPINO
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
ING. FERNANDO CAPONE

Prot. N. 28425 del 23/10/2017

Ariano Irpino, 23 ottobre 2017

Associazione Costruttori Edili Avellino
via Palatucci 20/A
83100 Avellino
anceavellino@pec.ance.av.it

Oggetto: Soccorso Istruttorio – Integrazione documentale - Gara "Sistemazione delle pavimentazioni di Via Cardito- Piano di Zona Cardito- Via Cardito/Maddalena- Via Maddalena - S.Domenico - S.- Domenico-Piazza Duomo- S.Domenico-Bivio Via del Riscatto- Bivio Via del Riscatto- Bivio S.Antonio- Bivio S.Antonio-Martiri- S.Leonardo-Via Calvario e Via Fontanuova" - Chiarimenti - CIG 7176521C77.

In riferimento a quanto richiesto con VS nota 105/17 del 20.10.2017, si rappresenta che l'art. II.2.1 del Bando e l'art. 12 del Disciplinare di gara in oggetto consentono il subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilendo che "Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 - in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato."


Come è noto SOLO PER ALCUNE LAVORAZIONI il medesimo art. 105 stabilisce al comma 6 che " È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190."

L'obbligo dichiarativo discende direttamente dalla legge, senza che all'uopo possa nemmeno invocarsi l'eventuale silenzio o interpretazione diversa della *lex specialis*, risultando essa eterointegrata dall'inequivocabile disposto normativo.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce, peraltro, motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere successivamente al subappalto, e la mancata indicazione può essere sanata con il c.d. soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, dello stesso codice, al quale si è dato corso. Resta inteso che occorre, comunque, a pena di esclusione, rispondere a quanto richiesto nel soccorso istruttorio, specificando le lavorazioni da appaltare e, se ricadenti tra quelle al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, anche la terna dei subappaltatori.

Pertanto, l'ultimo capoverso del bando che recita "Non è previsto l'obbligo di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (indicazione terna subappaltatori), anche se infelicemente riportato, è ovviamente da riferirsi alle lavorazioni non ricadenti tra quelle individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Distinti saluti.



Il Dirigente
Ing. Fernando Capone